SNALS CONFSAL
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: *info@snals.it*

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: ***pensionati@intersnals.it***

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°58/23

su STIPENDI E CARRIERA

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali

SUPPLENTI SCUOLA che entro 31/01/2023 hanno richiesto all'INPS il bonus di € 150

in quanto non in servizio a NOVEMBRE 2022 e con almeno 50 gg di servizio nel 2021 e un reddito non superiore a € 20.000 nel 2021

TALE RICHIESTA E' STATA RESPINTA DALL'INPS

E' possibile entro 90 gg invio RIESAME

L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1389 del 14/04/2023

L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1389 del 14/04/2023 relativo a:

Indennità *una tantum* di cui all'articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di riesame

Al punto 3.2 viene precisato:

3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'articolo 19, comma 13, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. In tale platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i richiamati lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:

- avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Si precisa che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell'anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l'indennità risulta indebita e deve essere restituita;
- un reddito, per l'anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

Si ricorda che, per tale categoria di lavoratori, il pagamento da parte dell'INPS è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.

..in altre parole..

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 per i supplenti con contratto a tempo determinato ed in servizio nel mese di NOVEMBRE 2022 tale bonus è stato pagato dal servizio NoiPA una volta accertato che la retribuzione imponibile INPDAP del mese stesso risulti NON SUPERIORE ad € 1.538,00



SUPPLENTI SCUOLA non in servizio nel mese di NOVEMBRE 2022

La Circolare INPS n.127 del 16/11/2022 aveva previsto per tale personale:

2. Indennità *una tantum* a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. In tale platea di lavoratori sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinatodel settore agricolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Per il riconoscimento dell'indennità in esame la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

Tale personale doveva entro il 31/01/2023 inviare on line la richiesta come di seguito precisato:

La domanda per l'accesso a tali indennità, come individuate ai paragrafi 1, 2 e 3 della Sezione II della presente Parte III, può essere presentata dai lavoratori interessati **fino al 31 gennaio 2023**.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del sito *web* dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente circolare.

Nuovo Messaggio INPS n. 1389 del 14/04/2023

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

A seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori che devono presentare domanda all'INPS, elencate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame a seguito della reiezione della domanda (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato di utile documentazione.
Per le domande nello stato "Respinta" è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto "Chiedi riesame", che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione "Allega documentazione", di produrre i documenti previsti per il riesame.

nell'allegato 1…. **viene indicata la documentazione da allegare alla richiesta di riesame**

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81			
ID	**REQUISITO DA CONTROLLARE**	**ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE**	**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME** (DA ALLEGARE)
1.1 **1.2**	Avere svolto l'attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale, e/o tempo determinato e/o intermittente.	Non risulta aver svolto l'attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente.	Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel periodo previsto dalla normativa di riferimento, sia nel settore agricolo che non agricolo.
2.1 **2.2**	Avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti non superiori a 20.000 euro per l'anno 2021.	Risulta aver avuto nell'anno 2021 un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti superiore a 20.000 euro.	Autocertificazione dei redditi prodotti per l'anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
2.1	Non aver già percepito l'Indennità prevista dal DL 144/22.	Risulta aver già percepito l'Indennità prevista dal DL 144/22.	-

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)

Decreto legge n.144/2022	**https://www.gazz**
Circolare INPS n.127/2022	**https://www.inps.it/content/dam/i**
Messaggio INPS n.1389/2023	**https://www.inps.it/content/d**
Allegato 1 al Messaggio INPS n.1389/2023	**https://www.inps.it/content/dam/i**

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno	**fino alle ore**
domenica 16 aprile 2023	**10:36:59**